



# **Societario | Emittenti quotati nei mercati finanziari: come cambia il *framework* normativo e regolamentare**

Coronavirus Legal Tips

Delibera del CDM del 30.1.2020 - DL n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. "Cura Italia") - DPCM 22.3.2020

## Societario

**La normativa in materia di emergenza sanitaria da Coronavirus è in continua evoluzione.** L'ultimo provvedimento in ordine di tempo, il **D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 ("Decreto")**, ha fornito indicazioni relativamente alla **tenuta delle assemblee dei soci di società quotate o emittenti titoli diffusi**.

**L'ESMA e le Autorità Nazionali Competenti si sono attivate al fine di valutare l'adozione di misure *ad hoc*** in grado di garantire, in questa fase critica, l'ordinato funzionamento dei mercati finanziari, la stabilità del sistema e la protezione degli investitori.

### Impatto delle disposizioni urgenti sulle società quotate

#### Assemblee Smart

I DPCM adottati a seguito del diffondersi del Coronavirus prevedono misure urgenti di contenimento del contagio su tutto il territorio nazionale, **incompatibili con lo svolgimento** di eventi che presumono massicce partecipazioni del pubblico, tra cui le **assemblee dei soci**.

L'eventuale convocazione di un'assemblea dei soci da svolgersi fisicamente potrebbe dar luogo ad impugnazioni della stessa da parte del socio che lamenti che la sua partecipazione lo avrebbe esposto ad una violazione delle misure adottate nonché, in caso di assemblee convocate in un comune diverso da quello di partenza per il socio, anche del recente divieto rivolto a tutte le persone fisiche di spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui si trovano, previsto dal DPCM 22.03.2020. Ciò in quanto la mobilità per partecipare ad un'assemblea dei soci non sembrerebbe integrare nessuna delle esenzioni dal divieto di spostamento previsto dalla normativa di emergenza recentemente adottata (con possibile integrazione dalla fattispecie sanzionata ai sensi dell'art. 650 c.p.).

Per far fronte a tale situazione, l'art. **106 del Decreto** disciplina le previsioni in materia di svolgimento delle assemblee di società in deroga alla disciplina codicistica e statutaria con specificazione che le previsioni si applicano alle assemblee convocate **entro il 31 luglio 2020** ovvero entro la data fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale da epidemia COVID-19.

A fronte dell'adozione delle misure sul contrasto e sul contenimento del Coronavirus, le società possono, anche **in deroga a quanto previsto dal Codice Civile** (artt. 2364 e 2478-*bis*) e alle eventuali **diverse previsioni statutarie**, assumere **quattro possibili soluzioni**:

- 1. deliberare di revocare e/o differire** la convocazione delle riunioni delle assemblee degli azionisti già convocate per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019;
- 2. avvalersi della facoltà di approvare il bilancio di esercizio entro 180 giorni dalla chiusura** dell'esercizio sociale, ai sensi dell'art. 2364 c.c.;
- 3. ricorrere allo svolgimento della riunione assembleare mediante l'utilizzo di mezzi elettronici per l'intervento telematico e la votazione a distanza**, tra cui l'uso di sistemi di audio/video comunicazione;

4. per le società quotate, anche quelle ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante, la facoltà di inserire nell'avviso di convocazione la possibilità di intervento in assemblea **esclusivamente** tramite il **rappresentante designato** ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF, con la possibilità di conferire anche deleghe o sub-deleghe anche in deroga alle limitazioni relative al conflitto di interessi rispetto all'oggetto della delibera.

### **Gli interventi di ESMA e CONSOB e le raccomandazioni ai market participant**

Lo scorso 11 marzo 2020 l'**ESMA ha formulato 4 raccomandazioni** rivolte ai partecipanti ai mercati finanziari, nei seguenti ambiti: (1) *business continuity planning*, (2) *market disclosure*, (3) *financial reporting* e (4) *fund management (ESMA recommends action by financial market participants for COVID-19 impact)*.

I primi 3 ambiti presi in considerazione dall'ESMA, ossia *business continuity planning*, *market disclosure* e *financial reporting*, risultano di sicuro interesse per **le società quotate**, le quali **devono dunque tenere conto di tali raccomandazioni nell'adozione di soluzioni operative volte a fronteggiare l'attuale situazione di emergenza**.

In particolare:

1. **business continuity planning**. L'ESMA ha raccomandato ai partecipanti al mercato di essere pronti ad attuare piani di emergenza che garantiscano **la continuità operativa del business in linea con gli obblighi normativi**;
2. **market disclosure**. L'ESMA ha raccomandato agli emittenti la piena e **tempestiva disclosure di qualsiasi informazione rilevante** riguardante gli **impatti** del COVID-19 sui fondamentali del loro **business**, sulle loro **prospettive** o sulla loro **situazione finanziaria** in conformità con i loro obblighi di trasparenza ai sensi della MAR;
3. **financial reporting**. L'ESMA ha raccomandato agli emittenti di fornire **informazioni** il più possibile accurate sugli degli impatti effettivi e potenziali del COVID-19 sulla base di una valutazione sia qualitativa che quantitativa delle attività operative, della **situazione finanziaria** e dei **risultati economici** all'interno della relazione finanziaria annuale del 2019, se ancora non finalizzata, o altrimenti all'interno delle successive relazioni finanziarie infrannuali.

Da ultimo, si segnala che, anche la **CONSOB**, in risposta alle forti turbolenze provocate sui mercati finanziari negli ultimi giorni, **ha disposto delle misure con un impatto potenzialmente significativo sulle società quotate e sulla negoziazione dei loro titoli**.

In particolare, in data 17 marzo 2020, l'Autorità di vigilanza ha adottato **2 provvedimenti**:

1. Il primo provvedimento **proibisce a tutti gli operatori di mercato ad esclusione dei market makers di assumere o incrementare posizioni nette corte** (vendite allo scoperto e altre operazioni ribassiste anche *intraday*) **in relazione alle azioni**

**negoziare sul mercato regolamentato italiano individuate nell'Allegato 1 a partire dalla seduta del 18 marzo e per i successivi 3 mesi** (delibera n. 21303 del 17 marzo 2020). Sono incluse nel divieto anche le operazioni effettuate tramite derivati o altri strumenti finanziari;

- il secondo provvedimento che, con esclusivo riferimento alle partecipazioni societarie detenute in **48 società quotate** (individuate in un allegato al provvedimento ed aventi una capitalizzazione di mercato superiore a 500 milioni di euro) e per un periodo di **3 mesi**, fissa delle **soglie inferiori ed ulteriori** a quelle attualmente previste in materia di partecipazioni rilevanti **al superamento delle quali sorge il relativo obbligo di comunicazione** (delibera n. 21304 del 17 marzo 2020). Tali nuove soglie sono fissate all'**1%** del capitale sociale **per le società quotate diverse dalle PMI** e al **3% per le PMI** individuate nel provvedimento e saranno valide per i 3 mesi successivi all'entrata in vigore dello stesso. Coloro i quali detengono alla data di adozione della delibera una partecipazione superiore alle soglie individuate sono tenuti a darne comunicazione entro 10 giorni lavorativi.

I suddetti provvedimenti sono volti rispettivamente a contenere la volatilità dei mercati finanziari e a rafforzare la trasparenza delle partecipazioni nelle società quotate italiane.

Il dipartimento di Deloitte Legal è pronto a supportare per qualsiasi approfondimento e/o chiarimento in relazione alle tematiche affrontate.

## Contatti

### Gioacchino Amato

Partner | Head of Capital Markets  
Corporate M&A  
[giamato@deloitte.it](mailto:giamato@deloitte.it)

### Letizia Ummarino

Associate  
Corporate M&A  
[lummarino@deloitte.it](mailto:lummarino@deloitte.it)



## **Deloitte Legal**

*For any doubts on legal impact of COVID-19:*

COVID-19 Task Force

e-mail: [C19help@deloitte.it](mailto:C19help@deloitte.it)

website: [Coronavirus Legal Tips](#)

## **Ulteriori approfondimenti Deloitte**

[Deloitte Insights](#)

[Deloitte 10 azioni che le imprese devono intraprendere per gestire un epidemia](#)

[Deloitte Combating covid 19 with resilience](#)

# **Deloitte.** Legal

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee ("DTTL"), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as "Deloitte Global") does not provide services to clients. Please see [www.deloitte.com/about](http://www.deloitte.com/about) for a more detailed description of DTTL and its member firms.

Deloitte Legal jeans the Legal pratiche of Deloitte Touche Tohmatsu Limited member firms or their affiliates that provide legal services. For legal and regulatory reasons, not all member firms provide legal services. In Italy the legal practice is named Deloitte Legal – Società tra Avvocati a Responsabilità Limitata a socio unico.

This document contains general information only, which may not necessarily be comprehensive, true, accurate or up-to-date. The content of this document must not be regarded to as complete and by no means is it aimed at rendering any legal or professional advice or service. In this respect, we invite you to contact us for further enquiries before adopting any decision or action capable of affecting the finances or the business of any entity. Under no circumstance shall Deloitte Touche Tohmatsu Limited, its member firms or their related entities be held as liable for the damages suffered by third parties due to actions taken or omitted on the basis of this document, or due to inappropriate reliance however placed on it.